

Prot. DC2020OC122

Milano, 11/03/2020

Att. A tutti i CAB accreditati e in corso di accreditamento  
Loro Sedi

Alle Associazioni degli Organismi di Valutazione della Conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti Tecnici ACCREDIA

**Oggetto: ACCREDIA - Circolare tecnica DC N°02/2020 - Nuove disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus**

Facendo seguito agli ultimi provvedimenti approvati dal Governo in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus, con il DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020, volti all'adozione di misure urgenti di contenimento del contagio, richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni che limitano lo spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, riteniamo necessario fornire indicazioni sullo svolgimento delle attività di verifica dalla data odierna fino a quando verrà stabilita la fine dell'emergenza

1) Verifiche condotte da ACCREDIA

Dovranno essere effettuate in modalità "da remoto", utilizzando sistemi di Information Technology (IT). Per queste tipologie di verifiche si prevede una comunicazione interattiva tra il gruppo di verifica di ACCREDIA e i rappresentanti del CAB, come riunioni via internet, teleconferenza, telefono od altri mezzi elettronici. Gli aspetti operativi saranno definiti tra ACCREDIA e il CAB in fase di pianificazione della verifica.

In casi eccezionali, non rimandabili e opportunamente documentati, potranno essere svolte verifiche in campo, previo accordo e disponibilità di tutte le parti coinvolte e fermo restando le disposizioni di legge circa le distanze interpersonali e i comportamenti da adottare.

Le attività di verifica verranno condotte applicando per quanto possibile la Linea Guida IAF ID 12: "*Principles on Remote Assessment*".

2) Verifiche condotte dai CAB

Vista la situazione eccezionale in cui ci troviamo, riteniamo utile fornirvi alcune informazioni operative.

- 1) Ci si riferisca, per tutti gli schemi di accreditamento gestiti dal Dipartimento Certificazione e Ispezione, al documento IAF ID03 "[Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations](#)" per la gestione di questo evento eccezionale, tenendo conto di eventuali comunicazioni degli Scheme Owner e per gli ambiti regolamentati/cogenti anche di eventuali prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti, contenute in note ministeriali/provvedimenti.
- 2) Per l'effettuazione di audit in remoto, riferirsi al documento IAF MD04 "[Use of Information and Communication Technology \(ICT\) for Auditing/Assessment Purposes](#)"

- 3) Per le attività di valutazione della conformità di cui alle norme ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 14065, ISO/IEC 17020, si ritiene ammissibile in questo periodo di emergenza che vengano effettuate verifiche in remoto, anche per tutta la durata della verifica (come anche previsto dal documento IAF MD 5 , § 4.5 per la ISO/IEC 17021-1), nei casi in cui tutti i requisiti e processi oggetto di audit possano essere verificati in remoto, con le seguenti precisazioni:
- Quanto sopra è applicabile alle verifiche di nuova certificazione e rinnovo per le imprese Fgas con le seguenti precisazioni:
    - Il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni/rinnovi svolti in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze presentate per le richieste di rinnovo pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato).
    - Nelle registrazioni di tali attività svolte in remoto, il CAB dovrà garantire di avere adeguate evidenze circa il soddisfacimento dei requisiti di servizio (con particolare attenzione alle attrezzature/strumenti e alla relativa conferma metrologica).
    - Il CAB si impegna ad effettuare, durante la prima verifica di sorveglianza, la verifica ispettiva presso un'unità locale dell'impresa come previsto alle voci "Programmazione della verifica" e "Rinnovo" dello Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, approvato con decreto Direttoriale il 29.01.2019.
  - Per le attività di verifica della comunicazione delle emissioni per l'anno 2019 (EU ETS) si rimanda alla deliberazione n. 18/2020 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto
  - Per le attività di verifica EMAS occorre inviare richiesta di deroga al Comitato EMAS. Si rimanda alla circolare pubblicata sul sito ISPRA
  - Per tutti gli schemi di certificazione che prevedono una verifica diretta dei processi realizzativi on site
    - ❖ Nei casi di verifica iniziale o rinnovo, e negli altri casi in cui è necessario una verifica diretta dei processi realizzativi on site (es: verifica presso un cantiere per il settore IAF 28 schema ISO 9001, sopralluogo in stabilimento per lo schema ISO 45001, la verifica delle attività operative ambientali in sito per ISO 14001), è possibile condurre comunque parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica on site di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l'effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul certificato (es: rinnovo, rilascio della certificazione), sebbene la verifica sia stata parziale.
    - ❖ 1° sorveglianza: se, nella precedente verifica di certificazione iniziale / rinnovo, è stata verificata on site, con osservazione diretta dei processi realizzativi/operativi, l'intero scopo di certificazione, sarà possibile fare un audit da remoto con un focus sui processi gestionali ed un campionamento documentale delle attività, rimandando alla successiva sorveglianza la verifica on site dei processi realizzativi,
    - ❖ 2° sorveglianza: la verifica in remoto potrà essere effettuata se nella prima verifica di sorveglianza è stato verificato tutto lo scopo del certificato tramite osservazione diretta dei processi realizzativi/operativi
  - Per gli audit nel settore IAF 28 schema ISO 9001, dove vige anche il Regolamento ACCREDIA RT-05 rev. 02, si dovranno necessariamente campionare, in remoto, evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso. Nel caso di nuove certificazioni nel settore IAF 28 schema ISO 9001, i CAB dovranno dimostrare il carattere d'urgenza per evadere le richieste del mercato proprio in questo momento contingente, mantenendo idonee registrazioni in fase di riesame della domanda. Relativamente agli audit di sorveglianza, se

non è possibile posticipare la verifica (scelta da preferire), si può procedere con una verifica in remoto ottemperando a quanto previsto al punto precedente

- In ambiti Regolamentati/Cogenti gestiti dall'area AR (Marcature CE, Dpr 462, DPR 162), fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:
  - in tutti i casi in cui sia necessario eseguire una Verifica in Campo per valutare il prodotto oggetto di richiesta di Certificazione, deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale tipologia di verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. In caso l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile emettere nuove certificazioni.
  - per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche (es. Verifiche Periodiche di Ascensori, Verifiche Periodiche di impianti elettrici, moduli di valutazione della conformità di Direttive (es. C2), ecc.), qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente e in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non è possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accredimento dovrà preventivamente informare ACCREDIA (es. non eseguire direttamente il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova).
- 4) Per le attività ISO/IEC 17024, è possibile effettuare esami di certificazione delle persone in remoto, mantenendo ovviamente ogni precauzione per garantire la regolarità dell'esame e l'identificazione univoca del candidato.

È possibile effettuare in remoto anche gli esami di certificazione per lo schema Fgas Persone con le seguenti precisazioni:

- il CAB dovrà mantenere, rendendolo disponibile ad ACCREDIA, un elenco delle certificazioni svolte in remoto con le relative evidenze giustificative (ad esempio, le istanze già presentate per le richieste di certificazione);
- il CAB dovrà mantenere registrazioni della prova pratica che potrà essere svolta tramite video chiamata "in diretta" in cui il candidato effettuerà le prove richieste dall'esaminatore su di un impianto a cui può accedere assicurando il rispetto dei DPCM 8 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020.

Quanto sopra non si applica al momento:

- ai Professionisti della Security UNI 10459 (schema cogente), salvo diverso avviso, che dovesse pervenire successivamente, da parte del Ministero dell'Interno;
- saldatori, brasatori e tecnici affini, nonché tecnici PND (sia in ambito civile che industriale), e in generale in tutti quei casi in cui non è possibile valutare efficacemente a distanza le competenze e abilità dei candidati.

Vi informiamo inoltre che a breve verrà pubblicata sul sito IAF un elenco di Domande / Risposte, che saranno considerati un riferimento obbligatorio per la gestione dell'emergenza.

Con cordialità.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**

